

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

La FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) è associazione di volontariato riconosciuta e come tale è organizzazione non lucrativa di utilità sociale di volontariato (ONLUS).

Essa è evoluzione dell'associazione denominata Gruppo Padovano Donatori di Sangue già costituita in Padova il 23 Aprile 1956, numero di Repertorio 2960, e riconosciuta con Decreto Prefettizio n. 39653/san. datato Padova 4 marzo 1958.

Art.2 Denominazione e sede

L'organizzazione FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.), con sede in Padova, Via Enrico degli Scrovegni, 3, si articola in sezioni comunali, località di comune, aziendali e in altre entità egualmente circoscritte nella zona d'influenza. La sede potrà essere spostata, con delibera del Consiglio Direttivo provinciale e non costituirà modifica statutaria.

Art. 3 Caratteristiche dell'Associazione

La FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ha la forma giuridica di Associazione di volontariato ONLUS e non persegue scopi di lucro. E' assolutamente autonoma nell'ambito della propria attività. Ha labaro, tessere e distintivi propri; può altresì dotarsi di proprio organo di stampa.

E' rigidamente apartitica.

La FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) aderisce alla FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue).

Art. 4 Efficacia dello statuto

Lo statuto e il regolamento vincolano alla loro osservanza gli aderenti all'Associazione.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 5 Modifiche dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea dei Delegati e con la maggioranza, in prima e seconda convocazione, dei due terzi dei componenti. Lo Statuto entra in vigore solo dopo il riconoscimento effettuato dagli Enti competenti per legge.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6 Finalità

L'Associazione di volontariato FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.

Art. 7 Obiettivi generali

Il fine di cui sopra si esplicita nei seguenti obiettivi generali:

- a) organizzare i donatori di sangue nell'Associazione e assisterli, compatibilmente con le proprie possibilità, purché ciò non rientri nelle competenze di altri enti, onde rinsaldare i vincoli di solidarietà fra i donatori stessi;
- b) promuovere ogni iniziativa utile presso la cittadinanza affinché entri nella prassi comune il senso della necessità e dell'alto significato morale e sociale della donazione di sangue e dei suoi componenti, verso chiunque ne abbia bisogno, in modo gratuito, anonimo, periodico e responsabile;
- c) promuovere verso autorità, enti, aziende e privati, manifestazioni intese alla valorizzazione morale e civica del donatore di sangue, per la tutela dello stesso e per lo sviluppo dell'Associazione.

Art. 8 Obiettivi specifici

L'organizzazione di volontariato FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) opera nella provincia di Padova, ma può operare anche nei comuni limitrofi alla Provincia, per raggiungere i seguenti obiettivi:

1. offrire il sangue dei propri soci senza vincoli di destinazione;
2. promuovere iniziative per l'educazione al dono del sangue;
3. collaborare per il raggiungimento della autosufficienza ematica;

4. sensibilizzare alla promozione della donazione e al razionale utilizzo delle risorse ematiche;
5. cooperare con altri soggetti per lo sviluppo del volontariato;
6. contribuire all'educazione sanitaria per la tutela dei donatori, favorendo la medicina preventiva;
7. collaborare con altre associazioni o enti che hanno scopi analoghi, sia accessori che sussidiari, con finalità compatibili con la F.I.D.A.S.;
8. promuovere attività di tipo sociale, assistenziale, culturale di volontariato e, anche, per i propri Soci e Aderenti.

TITOLO III – I SOCI

Art. 9 Ammissione

Possono aderire all'organizzazione tutte le persone che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà verso il prossimo.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo di Sezione con la convalida del Consiglio Direttivo Provinciale.

Tutti gli iscritti sono muniti di tessera sociale, dalla quale, oltre all'identità personale, dovrà risultare la specifica categoria d'appartenenza. La tessera viene rilasciata a firma del Presidente provinciale e di quello di sezione.

La FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) si articola in tre categorie di aderenti:

1) **Soci Donatori:** sono soci donatori tutti gli associati senza alcuna discriminazione, secondo i limiti fissati dalle normative vigenti. Devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie in vigore.

I donatori effettuano donazioni liberamente e possibilmente con regolarità, compatibilmente alla loro disponibilità.

Hanno diritto di voto e possono essere eletti.

2) **Soci Collaboratori:** sono collaboratori tutti coloro che, pur non potendo più donare il sangue o non avendo mai potuto donare, prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito e continuato, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'organizzazione. Hanno diritto di voto e possono essere eletti.

3) **Benemeriti:** sono benemeriti persone o enti che hanno contribuito, finanziato o che abbiano dato particolare collaborazione alla FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.), nel campo organizzativo, nello studio dei problemi trasfusionali o per il loro fattivo apporto all'affermazione morale e organizzativa dell'Associazione.

Non hanno diritto di voto e non possono essere eletti.

A loro sarà rilasciata tessera annuale valida esclusivamente come attestazione di partecipazione solidale.

Art. 10 Doveri

Tutti devono svolgere la loro attività in modo personale, coordinato e senza fini di lucro. Il comportamento, verso gli altri (soci e non soci) e verso i destinatari delle donazioni, è animato da spirito di solidarietà e ispirato al rigore morale, alla correttezza, alla probità e alla buona fede.

Art. 11 Esclusione

Tutti i componenti dell'associazione possono motivatamente essere esclusi per gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale, anche su proposta del Consiglio di Sezione, vagliata dal Collegio dei Probiviri, dopo aver ascoltato le motivazioni del socio. Il provvedimento di esclusione va ratificato dall'Assemblea dei Delegati di Sezione.

TITOLO IV – GLI ORGANI

Art. 12 Indicazione degli organi

Gli organi della FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) sono:

A) A livello provinciale:

- 1) Assemblea dei Delegati di Sezione
- 2) Presidente
- 3) Consiglio Direttivo
- 4) Collegio Revisori dei Conti
- 5) Collegio dei Probiviri

B) A livello di Sezione:

- 1) Assemblea dei Soci
- 2) Consiglio Direttivo e suo Presidente
- 3) Collegio Revisori dei Conti

Tutte le cariche non vengono retribuite.

Art. 13 Assemblea dei Delegati di Sezione

L'Assemblea ordinaria dei Delegati di Sezione viene convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio e ogni tre anni per il rinnovo degli organi direttivi dell'Associazione, mentre quella straordinaria nei casi previsti dal Regolamento.

Viene considerata valida solo quando costituita da almeno i 2/3 dei Delegati. Essa ha anche il potere di modificare lo Statuto Sociale e il Regolamento, approva la relazione morale del Presidente ed elegge gli Organi Direttivi.

Sancisce lo scioglimento dell'Associazione, con due votazioni favorevoli consecutive effettuate nei termini fissati dal regolamento; ogni votazione deve ottenere il consenso dei 4/5 di tutti i delegati. Approvato lo scioglimento, vengono nominati tre liquidatori.

Le norme che disciplinano l'Assemblea dei delegati sono contenute nel regolamento.

Art. 14 Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. Egli non può essere eletto per più di tre volte consecutive.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) delega a singoli soci incarichi relativi ai vari settori dell'attività associativa;
- c) delega a singoli consiglieri il coordinamento di eventuali gruppi di lavoro costituiti esclusivamente da soci;
- d) adotta provvedimenti ritenuti urgenti da ratificarsi al primo Consiglio Direttivo;
- e) presenta annualmente la relazione morale sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo ai Presidenti di Sezione;
- f) provvede al controllo del buon andamento morale e materiale dell'Associazione;
- g) garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Delegati di Sezione;
- h) sottoscrive il verbale delle riunioni e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale amministra e dirige l'Associazione ed è costituito da undici Consiglieri. Esso viene eletto ogni tre anni.

Compiti del Consiglio Direttivo Provinciale:

- a) eleggere alla prima riunione il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, mediante votazioni separate a scrutinio segreto;
- b) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Provinciale e il Vice-Segretario;
- c) sottoporre il bilancio al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti indicati all'articolo 18;
- d) presentare il bilancio annuale entro i termini di legge;
- e) convocare l'Assemblea dei Delegati di Sezione;
- f) eleggere uno o più Presidenti Onorari con finalità di prestigio;
- g) deferire i Soci, qualora se ne manifesti la necessità, al Collegio dei Probiviri, nel rispetto di quanto fissato dall'articolo 13;
- h) approvare la costituzione o lo scioglimento di Sezioni; sentito il parere del Collegio dei Probiviri può assumere temporaneamente la gestione straordinaria di Sezioni che rivelino situazioni di grave irregolarità, nominando anche un proprio commissario;
- i) far osservare le norme statutarie.

Art. 16 Il Vicepresidente

Il Vice-Presidente, in assenza del Presidente o su delega dello stesso, lo sostituisce in tutte le sue funzioni, collaborando alla gestione dell'Associazione.

Art. 17 Il Segretario Provinciale

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale e di attuare, in genere, tutte le disposizioni esecutive emanate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 18 Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti

E' composto da tre membri effettivi, più due supplenti.

Nella prima riunione elegge il Presidente che convoca e presiede il Collegio.

Ha mandato di controllare l'amministrazione dell'Associazione a norma del Codice civile e delle altre leggi di settore. Può effettuare verifiche contabili a sua discrezione ed è tenuto a sottoscrivere il proprio rapporto.

Deve altresì presentare una relazione collegiale che viene allegata al bilancio consuntivo annuale. Il bilancio è valido se approvato e controfirmato dai Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 19 Il collegio dei Proviviri

È composto da tre membri effettivi, più due supplenti.

Nella prima riunione elegge il proprio Presidente che convoca e presiede il Collegio.

Il Collegio dei Proviviri, su richiesta del Consiglio Direttivo Provinciale, ha il compito di esaminare, dirimere, giudicare ogni controversia che insorga fra i Soci o tra questi e gli Organi dell'Associazione. Vigila sulla conduzione morale dell'Associazione e cura, per quanto possibile, gli aspetti normativi che riguardano la medesima. I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale, senza diritto di voto.

Art. 20 Le Sezioni

Le Sezioni, nelle quali si articola la FIDAS-PADOVA (G.P.D.S.), sono le rappresentanti locali dell'Associazione. Dispongono di proprio labaro.

Hanno ampia facoltà di azione nel territorio di loro competenza, purché non ostacolino l'attività di altre Sezioni e non interferiscano con le iniziative del Consiglio Direttivo Provinciale, nonché con le decisioni assunte dall'Assemblea dei Delegati di Sezione. Per ogni manifestazione promozionale e stipula di convenzione devono chiedere preventiva autorizzazione al Consiglio Provinciale, che valuterà che non ci siano incompatibilità o sovrapposizioni. Si applica il primo comma dell'articolo 14.

Costituiscono caso particolare le Sezioni aziendali per le quali, in modo eccezionale ed esclusivo, possono valere, con riguardo alla disciplina del Consiglio direttivo di sezione di cui all'art. 22, delle deroghe al presente Statuto e al Regolamento di attuazione, solamente se specificatamente giustificate ed espressamente approvate dalla maggioranza di 2/3 dei componenti il Consiglio Provinciale. Tali deroghe, che possono riguardare il numero minimo di membri del Consiglio Direttivo di Sezione e il limite della loro durata in carica, verranno ratificate dall'Assemblea dei delegati di Sezione.

Art. 21 L'assemblea dei Soci di Sezione

L'assemblea ordinaria di Sezione è costituita da tutti i Soci iscritti presso le Sezioni.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) effettuare il rinnovo degli organi direttivi di sezione, in base a quanto indicato nel regolamento;
- b) esaminare e approvare la relazione morale e finanziaria presentata dal Presidente di Sezione;
- c) approvare il bilancio consuntivo annuale di Sezione, previa verifica dei Revisori dei Conti della Sezione, entro i termini indicati nel regolamento.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da un minimo di cinque a un massimo di tredici membri, esclusi i Revisori dei Conti. Dura in carica tre anni.

Compiti del Consiglio Direttivo di Sezione sono:

- a) dirigere e amministrare la Sezione, con l'impegno prioritario di propagandare l'importanza della donazione ed incrementare il numero dei donatori e delle donazioni e di inserire la Sezione nel contesto delle attività locali;
- b) nella sua prima seduta eleggere con votazioni separate, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- c) convocare ogni anno l'Assemblea ordinaria dei Soci e quella straordinaria, secondo le norme riportate nel Regolamento;

- d) esaminare e approvare le domande di iscrizione dei nuovi soci da trasmettere al Consiglio Direttivo Provinciale, per la convalida;
- e) mantenersi in stretto contatto con il Consiglio Direttivo Provinciale attuandone le indicazioni e le direttive;
- f) predisporre il bilancio consuntivo annuale da inviare al Consiglio Direttivo Provinciale secondo le modalità indicate dal Regolamento;
- g) designare i delegati all'Assemblea dei Delegati di Sezione;
- h) presentare, in occasione dell'Assemblea dei Delegati per il rinnovo delle cariche degli organi direttivi, almeno un candidato per ogni lista;
- i) comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo Provinciale, entro un mese dalle elezioni, le nuove cariche e la composizione del Consiglio Direttivo di Sezione.

Art. 23 I Revisori dei Conti di Sezione

I loro compiti sono gli stessi previsti dall'articolo 18 per il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 24 Indicazione delle risorse e mezzi finanziari

Le risorse economiche della F.I.D.A.S - PADOVA (G.P.D.S.) sono costituite da:

- a) i beni mobili e immobili;
- b) il contributo pubblico per le donazioni;
- c) i versamenti, lasciti, donazioni che le pervengono da Enti pubblici o privati o da singoli cittadini;
- d) le quote annuali versate dai sostenitori;
- e) le entrate da iniziative di propaganda;
- f) i proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

Art. 25 Il patrimonio

Il patrimonio, compreso quello delle sezioni, è di proprietà dell'Associazione FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) e potrà essere usato per gli scopi statuari o dato in uso alle Sezioni; potrà essere alienato solo con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, nei limiti delle direttive fissate dall'Assemblea dei delegati di sezione.

Il patrimonio dell'Associazione ammonta a € 10.000,00=.

Art. 26 I beni e loro devoluzione

I beni dell'organizzazione possono essere beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.

I beni immobili e i beni mobili registrati, intestati alla Associazione FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.), sono individuati nell'inventario, che è depositato presso la sede provinciale e le sezioni e può essere consultato dai soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a favore di associazioni benefiche o assistenziali, con priorità per altre federate FIDAS o altre associazioni di volontariato con finalità analoghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460.

Art. 27 Le entrate (contributi, erogazioni, rimborsi)

La FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) si regge economicamente secondo quanto previsto dall'Art. 24.

Ogni altro contributo devoluto alla sede provinciale sarà gestito per attività promozionali interessanti l'intera Associazione, in armonia con le finalità statuarie.

Per quanto riguarda le Sezioni, queste si sostentano con le quote accreditate dalla sede provinciale per ogni donazione, con contributi e offerte di sostenitori, di enti e di cittadini.

Art. 28 Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale vigila e controlla sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere in armonia con le finalità statuarie.

TITOLO VI – IL BILANCIO

Art. 29 Formazione e contenuto del bilancio

Il bilancio dell'Associazione è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è consuntivo e contiene tutte le entrate e le uscite relative all'anno appena trascorso ed è elaborato dal Tesoriere.

Art. 30 Controllo sul bilancio

Il bilancio consuntivo dell'Associazione è controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il controllo è finalizzato alla verifica della regolarità finanziaria dell'Associazione.

Eventuali rilievi critici sono sottoposti al Consiglio Direttivo.

Art. 31 Approvazione del bilancio del Consiglio direttivo provinciale e delle Sezioni

Il bilancio consuntivo dell'Associazione è approvato dall'Assemblea dei Delegati di sezione ai sensi dell'art. 13 e quello di Sezione ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto. Il bilancio dell'Associazione è comprensivo di quelli delle singole Sezioni.

TITOLO VII - LE CONVENZIONI

Art. 32 Convenzioni e contratti

Le convenzioni e i contratti fra l'Associazione e altri enti e soggetti sono esaminate dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Entrambi sono sottoscritti dal Presidente Provinciale dell'Associazione, il quale può delegare, per casi specifici, un socio.

In caso di contestazioni nell'applicazione delle convenzioni e dei contratti il potere decisionale spetta al Consiglio Direttivo Provinciale.

Copia di ogni atto è custodita nella sede dell'Associazione.

TITOLO VIII – LA RESPONSABILITA'

Art. 33 Assicurazione dell'organizzazione e dei collaboratori

L'Associazione deve assicurare soci e collaboratori per i danni derivati dalle attività svolte dall'Associazione e secondo quanto fissato dalla legge.

Art. 34 Responsabilità dell'organizzazione

L'Associazione risponde, nel limite delle proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Regolamento

Al presente statuto si aggiunge un regolamento di attuazione.

Art. 36 Rinvio

L'organizzazione di volontariato FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti imposti dalle leggi vigenti e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario

Il Presidente

REGOLAMENTO

Art. I Codice Fiscale

La FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ha numero di Codice Fiscale 92037210280.

Art. II Patrimonio

Le Sezioni redigono un inventario del patrimonio (beni immobili e mobili), aggiornandolo ogni anno e trasmettendone copia alla Sede Provinciale in allegato al bilancio.

Art. III I Soci*

La posizione di ogni donatore sarà aggiornata ogni due anni e quella di collaboratore ogni anno.

La tessera di donatore dovrà recare il gruppo e la formula genica del sangue, i controlli sanitari periodici effettuati e l'indicazione del centro che ha eseguito i prelievi.

Tutti gli associati devono dare la loro disponibilità per trattare i propri dati personali come previsto dalle norme sulla riservatezza e autorizzeranno l'Associazione a rappresentarli e a difendere i loro diritti nelle varie sedi istituzionali, per i soli fini statutari.

Art. IV Doveri dei soci donatori

I Soci donatori effettueranno visite periodiche di idoneità e le donazioni secondo le disposizioni di legge. Sarà cura della Sezione di appartenenza preavvertire il donatore della scadenza periodica.

Il Socio donatore ha l'obbligo morale di porre ogni personale interesse alla richiesta di donazione.

E' tenuto a comunicare alla propria Sezione ogni mutamento di recapito o di residenza, dare notizia di ogni eventuale assenza prolungata e ogni temporanea indisponibilità a donare.

Qualora il donatore desideri o debba interrompere o cessare le donazioni deve darne immediata comunicazione alla Sezione di appartenenza. Se l'interessato non provvede in tal senso, trascorsi due anni di inattività, l'Associazione lo considera decaduto, salvo la possibilità di reintegro su specifica richiesta dello stesso.

Il donatore conserverà la propria tessera a testimonianza delle donazioni effettuate.

Tutti i Soci sono tenuti a mantenere un contegno consono allo spirito di gruppo. Le sanzioni a cui possono essere soggetti derivano dalla non osservanza delle norme statutarie associative in vigore. Il contravvenire ai doveri fissati dallo statuto può costituire grave motivo che porta all'esclusione dalla associazione.

Art. V Elenco Soci*

L'elenco dei Soci tesserati deve essere tenuto aggiornato dalle Sezioni dandone comunicazione alla Sede Provinciale per le opportune verifiche.

Per quanto riguarda i Soci donatori, saranno considerati "attivi" tutti coloro che avranno effettuato almeno una donazione negli ultimi due anni.

Relativamente ai collaboratori, saranno considerati "attivi" tutti coloro che entro il 31 Dicembre di ogni anno confermeranno alla Sezione di appartenenza la loro disponibilità per l'anno successivo.

***INTEGRAZIONE ARTT. 3 E 5 DEL REGOLAMENTO FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.)**

"Il cittadino che esprime l'intenzione di associarsi a FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) sarà iscritto al libro Soci Donatori in concomitanza con l'effettuazione della prima donazione. La sua tessera personale sarà prodotta appena vi sarà l'evidenza della donazione a cura del Centro Raccolta.

Ogni nuovo Socio Donatore assume un codice identificativo univoco progressivo che dovrà essere apposto sulla tessera personale, che riassume i suoi dati anagrafici.

Coerentemente con le disposizioni di legge, il Donatore che non dona per più di 2 anni verrà considerato non attivo.

Un Donatore non attivo resta comunque Socio Donatore fino allo scadere del 4° anno dall'ultima donazione. Trascorso il 4° anno il Donatore non sarà più Socio.

Il Donatore non più Socio che torna a donare, sarà reintegrato come Socio, secondo la procedura descritta precedentemente.

Egli manterrà la sua tessera personale e il numero corrispondente e continuerà la progressione delle donazioni.

Il Socio Donatore di altre Associazioni che manifesta l'intenzione di diventare Socio FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.), dovrà attenersi alla seguente procedura:

- Compilazione di un modulo di richiesta trasferimento.

- Comunicazione di trasferimento Associazione al Centro Raccolta, seguendo le modalità del centro.

La segreteria si occuperà di comunicare il trasferimento all'Associazione precedente.

Il Socio Donatore di altre Associazioni sarà iscritto al libro Soci Donatori in concomitanza all'effettuazione della prima donazione. La tessera sarà prodotta appena vi sarà l'evidenza della donazione a cura del Centro Raccolta".

Art. VI Volontari presso i Centri Trasfusionali

I Volontari presso i centri trasfusionali sono proposti dalle Sezioni e il loro coordinamento spetta al Consiglio Direttivo Provinciale, in accordo con i vari Centri Trasfusionali.

Art. VII Premiazioni e riconoscimenti ai Soci

(a seguito di delibera dell'Assemblea dei Delegati di Sezione del 20-04-2012)

Le premiazioni dei Soci donatori avverranno, di norma ogni tre anni, a cura delle Sezioni di riferimento, con scadenze coordinate dal Consiglio Direttivo Provinciale.

I riconoscimenti sono i seguenti:

- pince (con gruppo sanguigno personalizzato): alla prima donazione
- diploma di benemerita + gadget (*scelto dal Consiglio Direttivo Provinciale su base triennale, la cui consegna è gestibile a discrezione della sezione anche al di fuori di una manifestazione ufficiale*): al raggiungimento di almeno 6 donazioni
- portachiavi in argento (personalizzato): al raggiungimento di almeno 24 donazioni;
- stemma in bagno d'oro (*pince maschile/spilla femminile, personalizzato*): al raggiungimento di almeno 40 donazioni;
- orologio (*maschile/femminile*) : al raggiungimento di almeno 70 donazioni;
- portachiavi in bagno d'oro: al raggiungimento di almeno 100 donazioni;

L'approvvigionamento dei premi sarà effettuato a cura e a carico della FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.).

Le Sezioni hanno la facoltà di provvedere a ulteriori riconoscimenti per i donatori che hanno acquisito particolari benemerite.

Tutte le premiazioni sono riferite esclusivamente alle donazioni effettuate con la FIDAS-PADOVA (G.P.D.S.)

Art. VIII Atti preparatori alle Elezioni provinciali

Il Consiglio Direttivo Provinciale fissa la data di convocazione dell'Assemblea almeno 40 giorni prima.

Ciascuna Sezione invia al Consiglio Direttivo Provinciale, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea dei Delegati, i nominativi di uno o due Soci da candidare per il Consiglio Direttivo Provinciale e altri due nominativi, diversi dai precedenti, da candidare rispettivamente, uno per il Collegio dei Revisori dei Conti e uno per il Collegio dei Probiviri.

Saranno ammesse candidature in numero minore solamente in casi di gravi e giustificati motivi. Qualora il numero di candidati, però, fosse inferiore al numero di seggi disponibili in Consiglio Provinciale, verranno considerati candidati, a tutti gli effetti elettorali, i Presidenti delle sezioni che non hanno presentato candidati.

Art. IX Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo Provinciale ne ravvisa la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo Provinciale da almeno 1/3 delle Sezioni o da almeno un decimo dei soci dell'Associazione.

Art. X Compiti Dell'Assemblea dei Delegati

Come primo atto, su iniziativa del Presidente Provinciale uscente, l'Assemblea nomina per alzata di mano il proprio Presidente e il Segretario cui spetta il compito di stendere il verbale dei lavori.

Il Presidente, il Segretario e i componenti la commissione elettorale non possono essere scelti né tra i delegati, né tra i candidati.

- 1) Durante l'assemblea dei Delegati il Presidente Provinciale presenta la relazione morale e finanziaria della gestione uscente.

L'attività del Consiglio Provinciale uscente, viene votata per alzata di mano.

Il Presidente provinciale dichiara conclusa l'attività del Consiglio Provinciale.

- 2) Vengono discusse e messe ai voti le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità fissate dall'art. XI del presente regolamento.
- 3) Per il rinnovo degli organi direttivi provinciali si procede come di seguito.
All'Assemblea ogni Sezione è rappresentata: sino a 150 soci da un delegato, da 151 a 250 soci da due delegati, da 251 a 350 da tre delegati, oltre 351 da quattro delegati.
In base alle candidature pervenute, si costituiranno le seguenti tre liste:
 - a) una per il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - b) una per il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
 - c) una per il Collegio Provinciale dei Proviviri.

Ogni lista sarà redatta in ordine alfabetico.

Hanno diritto di voto solamente i delegati. Ogni delegato ha diritto a un solo voto segreto e non sono ammesse deleghe.

I Presidenti di Sezione, se non sono delegati, e i componenti degli organi uscenti hanno solo diritto di parola.

Il Presidente dell'Assemblea concede un lasso di tempo affinché i delegati possano scambiarsi informazioni e suggerimenti.

L'Assemblea nomina almeno tre componenti per il seggio elettorale.

La Commissione elettorale, su indicazioni dell'Assemblea fissa l'orario di apertura e di chiusura del Seggio elettorale.

Ogni delegato è tenuto a esprimere le seguenti preferenze:

- a) scheda per il Consiglio Direttivo Provinciale
sino a 7 preferenze, scelte dalla lista dei candidati indicati dalle sezioni;
- b) scheda per il collegio dei Revisori dei Conti
sino a 2 preferenze, scelte dalla lista dei candidati indicati dalle sezioni;
- c) scheda per il Collegio dei Proviviri
sino a 2 preferenze, scelte dalla lista dei candidati indicati dalle sezioni.

La Commissione, al termine delle votazioni, provvede allo spoglio delle schede e a redigere il verbale dei risultati, da consegnare al Presidente dell'Assemblea.

Prima della chiusura dell'Assemblea il Presidente annuncerà i risultati e proclamerà gli undici componenti il Direttivo Provinciale, i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i tre del Collegio dei Proviviri e i rispettivi membri supplenti.

Il Segretario verbalizza l'esito delle elezioni con le relative preferenze. Qualora durante le elezioni non venissero occupate tutte le cariche disponibili si procede a una nuova votazione per le cariche non coperte, utilizzando i nomi dei candidati che alla prima votazione non avevano ottenuto preferenze.

I risultati delle votazioni saranno inviati alle Sezioni ed esposti all'Albo per trenta giorni.

La prima riunione dei nuovi Organi è convocata entro 15 giorni dal Consigliere che ha ottenuto più preferenze.

- 4) Come previsto dall'articolo 13 dello Statuto, lo scioglimento della Associazione diventa esecutivo solo dopo due votazioni consecutive effettuate dall'Assemblea dei Delegati a distanza di 28 giorni una dall'altra.
- 5) L'Assemblea annuale riunita per la sola approvazione del bilancio e la ratifica di cui all'art. 31 dello Statuto può essere composta dai soli Presidenti di Sezione in qualità di delegati e dal Presidente Provinciale. In caso di parità di voti, il voto del Presidente Provinciale vale per due.
- 6) L'Assemblea provvede agli incumbenti di cui all'articolo 31 dello Statuto.

Art. XI Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto vengono presentate al Consiglio Direttivo da una o più sezioni oppure da uno o più Consiglieri Provinciali.

Il Consiglio Direttivo, valutata la legittimità della modifica, ne elabora e presenta il testo ai Consigli Direttivi di Sezione, impegnandosi all'eventuale convocazione di un'Assemblea Straordinaria dei delegati di Sezione non meno di 90 giorni, e non oltre i 120, da questa presentazione.

Solo un delegato per ogni Sezione deve esporre all'Assemblea il parere dei Soci che rappresenta. Il tempo massimo per ogni intervento viene deciso a priori dal Presidente dell'Assemblea.

Art. XII Modifiche al Regolamento

Le proposte di modifica del Regolamento vengono presentate al Consiglio Direttivo Provinciale da una o più Sezioni oppure da uno o più Consiglieri Provinciali.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, valutata la legittimità della modifica, ne elabora e presenta il testo ai Consigli Direttivi di Sezione che entro 30 giorni presentano le proprie osservazioni. Successivamente l'Assemblea dei Delegati di Sezione provvede alla approvazione, salvo che si tratti di disposizione di attuazione per le quali provvede alla ratifica.

Art. XIII Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Può delegare, limitatamente a casi specifici e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto, una persona di sua fiducia a farsi rappresentare, dandone giustificazione al Consiglio Direttivo Provinciale.

Promuove iniziative ai fini statutari.

Consulta il Collegio dei Proibiviri.

Egli infine, individua in uno dei membri del Consiglio Provinciale il responsabile della gestione dei dati dei Soci secondo le normative di legge sulla riservatezza.

Il Presidente concorda preventivamente, almeno col Segretario, l'ordine del giorno della seduta del Consiglio Direttivo, comunicandolo ai Consiglieri secondo quanto fissato dall'art. XIV.

Art. XIV Il Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e in seduta straordinaria su richiesta, scritta e motivata, di almeno 3 componenti il Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri; le decisioni, per essere approvate, devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni, di norma, avvengono previo invio di specifico invito scritto con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo Provinciale convoca, almeno una volta l'anno o qualora ne ravveda la necessità, i Presidenti di Sezione per l'esame di situazioni particolari, per l'illustrazione della relazione morale, del bilancio e del programma per l'anno successivo.

Un Consigliere assente per tre volte di seguito viene deferito automaticamente al Collegio dei Proibiviri per la sua eventuale espulsione dal Consiglio.

Qualora un Consigliere si dimetta o venga espulso, viene sostituito dal Socio primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, viene convocata l'Assemblea dei Delegati per nuove elezioni.

Art. XV Il Collegio dei Proibiviri

Le decisioni, nel procedimento indicato dall'articolo 11 dello Statuto, del Collegio dei Proibiviri vanno comunicate al Consiglio Provinciale e notificate agli interessati.

Il Collegio può proporre l'espulsione di un Socio dall'Associazione solo nei seguenti casi:

- a) quando questi ometta volontariamente di denunciare, prima di ogni donazione di sangue, eventuali affezioni patologiche intervenute dopo l'ultima donazione, che lo rendano obiettivamente inidoneo;
- b) quando il Socio riceva compensi di qualsiasi natura per la sua donazione;
- c) quando il Socio si renda responsabile di atti contrari allo spirito di solidarietà, buona fede e rigore morale di cui all'articolo 10 dello Statuto;
- d) per altri motivi, purché gravi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile.

Art. XVI Bilancio di sezione

Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di Sezione, previa verifica dei Revisori dei Conti della Sezione stessa.

Deve pervenire al Consiglio Direttivo Provinciale entro il 15 del mese di febbraio dell'anno successivo alla sua approvazione.

Il Bilancio va sottoscritto dal Presidente e dal Tesoriere di Sezione, i quali sono responsabili di quanto in esso dichiarato e dei documenti che ne costituiscono parte integrante.

I Revisori dei Conti lo controfirmano.

Se il bilancio non giunge entro il termine stabilito, potrà essere sospesa l'erogazione dei contributi alla Sezione inadempiente, fatte salve le disposizioni degli Artt. 10 e 11 dello Statuto.

Le relazioni di bilancio per le eventuali attività marginali, produttive e commerciali saranno consegnate entro la medesima data di cui al comma 2.

Art. XVII Assemblea di Sezione

Le elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi di Sezione si tengono ogni tre anni.
Gli atti di cui all'Art. 21 lettera b) dello Statuto vanno attuati con frequenza annuale.

Art. XVIII Le elezioni di Sezione

Le elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi di Sezione avverranno come segue:

1) il Consiglio Direttivo di Sezione, almeno 30 giorni prima dello scadere del mandato, mediante comunicazione a tutti i soci tesserati della Sezione, convocherà l'Assemblea di Sezione, informando il Consiglio Direttivo Provinciale. Il termine delle candidature è fissato almeno 24 ore prima dall'inizio dell'Assemblea, da presentarsi alla Commissione Elettorale che il Direttivo uscente avrà cura di costituire con i soci che non risultino candidati;

2) la candidatura è aperta ai donatori e collaboratori della Sezione iscritti presso la sede provinciale;

3) le liste dei candidati saranno redatte in ordine alfabetico;

4) non sono ammesse deleghe;

5) tutti gli aventi diritto della Sezione, riuniti in Assemblea di Sezione, dopo aver nominato il Presidente della stessa ed un Segretario che avrà il compito di redigere il verbale, nomineranno i componenti il seggio. I candidati non possono far parte del seggio.

L'assemblea fisserà pure i termini di inizio e chiusura del seggio stesso.

Ogni Socio donatore e collaboratore attivo è elettore, se iscritto nell'elenco della provincia, e può esprimere le seguenti preferenze:

a) per il Consiglio Direttivo di Sezione:

due terzi dei candidati da eleggere, su lista aperta;

b) per il Collegio dei Revisori dei Conti

due terzi dei candidati da eleggere, su lista aperta;

6) coloro che, nel numero prefissato dall'Assemblea, avranno riportato il maggior numero di preferenze saranno chiamati a formare i nuovi organismi. In caso di parità di voti, si considera eletto il Socio più anziano per iscrizione ed eventualmente per età;

7) in caso di dimissioni di un consigliere, in qualunque momento possa avvenire, l'incarico passerà al candidato primo dei non eletti; la comunicazione dovrà essere fatta per iscritto.

Entro trenta giorni dalla data delle elezioni, a cura del Presidente neo eletto, dovrà essere trasmesso al Presidente provinciale copia del verbale dell'Assemblea, firmato dal segretario e dagli scrutatori.

Con l'occasione dovrà pure essere trasmessa copia del verbale della prima riunione del Consiglio Direttivo nella quale dovrà essere specificato: nome, cognome, carica e recapito dei neo eletti.

Alle elezioni deve presenziare anche un Consigliere Provinciale non appartenente alla Sezione medesima.

Può essere prevista l'Assemblea dei Soci in "seconda convocazione" con un intervallo minimo di un giorno dalla "prima convocazione", ai fini della sua validità con qualsiasi numero di presenti, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, del Codice civile.

Art. XIX Risorse

Le quote per donazioni pervengono alla sede provinciale che, di norma semestralmente, così le ripartirà:

- per il 40% (quaranta per cento) alle Sezioni;

- per il 60% (sessanta per cento) alla sede provinciale per la gestione dell'Associazione, per coprire le quote associative FIDAS e per le premiazioni dei soci donatori, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

In casi particolari, comprovati, su richiesta scritta delle sezioni, potranno essere concessi prestiti, solo per attività istituzionali statutarie.

Art. XX Rapporti delle sezioni con la Sede Provinciale

Tutte le variazioni di dati e situazioni ricevute dai donatori dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Segreteria provinciale.

Le Sezioni potranno proporre argomenti da trattare al Consiglio Direttivo Provinciale, che dovranno essere messi all'ordine del giorno.

Il Segretario
sidente

Il Pre-